



COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

Settore LL.PP

**Affidamento diretto procedura sul MEPA per la fornitura,
installazione, collaudo di una macchina elettromeccanica
compostatrice a ciclo aerobico**

CIG 8577160059



Disciplinare di Gara

Il Resp. Unico del Procedimento
Ing. Pietro D'Orazio

Il Progettista
PMF S.r.l.s.

IL PROGETTISTA:

PMF S.R.L.S SOCIETÀ DI INGEGNERIA

VIA SUVERETO N. 311 - 00139 ROMA

TEL: +39 06 8121418 +339 564 7566 +39 335 844 5694

P IVA 13740471001 REA Rm 1471337

piemef@piemef.com piemef@pec.piemef.com

www.piemef.com



1 INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO.

1.1 Lex Specialis dell'appalto.

Il presente disciplinare definisce le modalità di partecipazione alla gara in oggetto costituendo la *lex specialis* dell'appalto.

1.2 Amministrazione appaltante.

Denominazione: Comune di Lenola

Sede: Via Municipio 8 – 04025 – Lenola (LT)

C.F.: 81003310596

Telefono: 0771.595840

PEC: lavoripubblici@comune.lenola.it

La gara viene espletata sulla piattaforma elettronica MePa.

Per il Comune di Lenola il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Ing. Pietro D'Orazio.

1.3 Chiarimenti.

La richiesta di chiarimenti e/o di informazioni sostanziali o di interesse generale potrà essere inoltrata al RUP utilizzando l'apposita funzione "Comunicazioni" di invio dei messaggi disponibile per la RDO nell'apposita piattaforma MePa. Le risposte verranno inoltrate con la medesima modalità.

I chiarimenti dovranno pervenire entro il termine indicato a sistema nella RDO. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Nel caso di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali o di interesse generale, la stazione appaltante provvederà a trasmettere le risposte a mezzo area "Comunicazioni" della RDO nella piattaforma MePa a tutte le imprese interessate a presentare offerta.

1.4 Codice di riferimento CPV.

44613800-8 (Contenitori per rifiuti).

1.5 Caratteristiche principali della fornitura.

La presente procedura ha ad oggetto la fornitura di n. 1 (una) macchina elettromeccanica compostatrice a ciclo aerobico (*community composter*) da **37 tonnellate/anno**, incluso strutturante, da installare presso il Centro Comunale di Raccolta sito nel Comune di Lenola, loc. Pozzavegli.

Scopo della fornitura è quello di migliorare il servizio di smaltimento dei rifiuti perseguendo i principi di economicità e di rispetto ambientale permettendo di:

- ottenere un ottimo residuo sotto il profilo organolettico, al fine del possibile reimpiego in agricoltura;
 - evitare i costi del trasporto;
-



- evitare l'inquinamento derivante dal trasporto;
- evitare l'attivazione del processo industriale di trattamento dei rifiuti;
- risparmiare i costi di smaltimento.

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso.

1.6 Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura.

Le condizioni e le modalità della fornitura sono regolate dal Capitolato Speciale d'Appalto contenente anche le specifiche tecniche e dai relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare di gara.

1.7 Disposizioni legislative e regolamentari.

L'appalto è disciplinato dalle seguenti norme:

- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Condizioni contenute nel presente Disciplinare di gara;
- Condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- Normativa richiamata negli atti/documenti sopra indicati.

1.8 Luogo di esecuzione.

La fornitura dovrà essere effettuata presso il territorio del Comune di Lenola.

1.9 Importo a base d'asta e di finanziamento.

L'importo posto a base d'asta per la fornitura, installazione e monitoraggio delle attrezzature sotto elencate è pari a €. **56.200,00 (diconsi cinquantaseiduecentomila/00 euro)** esclusa I.V.A., secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO FORNITURA

A)	TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA PER FORNITURE, di cui			
A1)	Macchina compostatrice 37 ton/anno no. 1		36.000,00	
A2)	Biofiltro per composter no. 1		2.500,00	
A3)	Hopper da 2,5 mc		17.500,00	
A4)	Contenitori carrellati da 240 lt n. 4		200,00	
	IMPORTO FORNITURE AL NETTO DELL'IVA	A1) : A4)		56.200,00
B)	TOTALE PER IVA, di cui:			
B1)	IVA 10% su forniture		5.620,00	
	TOTALE PER IVA			5.620,00
C)	IMPORTO FORNITURE AL LORDO DELL'IVA	A) +B)		61.820,00



L'appalto sarà finanziato con i fondi della Regione Lazio giusta Determinazione n. G10536 del 26.07.2017, pubblicata sul BURL in data 27.07.2017.

Il pagamento avverrà una volta ricevuto il finanziamento della Regione Lazio previa emissione, autorizzata dal committente, della fattura da parte della Ditta Aggiudicataria.

1.10 Soggetti ammessi a partecipare alla gara (invitati alla procedura).

È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del D. Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, ivi inclusi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. In particolare è ammessa la partecipazione:

- di raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI), di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016;
- di Consorzi ordinari di cui di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016;
- di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti.

I Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p.

Ai sensi dell'art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black list di cui al decreto del MEF del 4.5.1999 e al decreto del MEF del 21.11.2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del MEF. Il Comune di Lenola effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d'ufficio attraverso la consultazione del sito Internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, lettera m) dell'art.80 del Codice dei Contratti, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche



di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui la stazione appaltante rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali ovvero alla revoca del procedimento.

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara.

Possono presentare offerta esclusivamente gli operatori invitati tramite la piattaforma M.E.P.A.

1.11 Requisiti per la partecipazione alla gara.

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione.

1.11.1 Requisiti di carattere generale

- Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- Non incorrere nei divieti di cui agli art. 48, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Essere Abilitato all'utilizzo del sistema MePa e qualificato alla categoria Beni "Prodotti monouso, per la pulizia e per la raccolta rifiuti".

1.11.2 Requisiti di Idoneità professionale

- Essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.lgs.50/2016 con oggetto inerente all'oggetto di gara.

Per operatori economici di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

- Essere produttore o rivenditore autorizzato di "macchine elettromeccaniche compostatrici di comunità a ciclo aerobico".

1.11.3 Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale

- Realizzazione, nell'ultimo triennio, di un fatturato complessivo di impresa, specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto, da cui risulti un giro d'affari che dovrà essere almeno pari € 50.000,00 (cinquantamila/00) Iva esclusa;
 - Avere eseguito senza contestazione almeno una fornitura, per clienti Privati o Pubblici, analoga a quella oggetto della procedura di gara negli ultimi tre anni (periodo calcolato a
-



ritroso dalla data di pubblicazione del bando sul MePa). A tal fine si deve calcolare la data di effettiva esecuzione, con esito positivo certificabile;

- Il Produttore e/o l'importatore delle compostiere offerte dovrà essere in possesso almeno della certificazione ISO 9001 (l'operatore economico partecipante alla gara dovrà dimostrare il requisito presentando o copia del certificato, o mediante dichiarazione verificabile del possesso del requisito).

2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

I concorrenti che intendono partecipare alla gara devono far pervenire il Plico Virtuale, contenente la propria Offerta, tramite il sistema MePa entro e non oltre il termine riportato nella RDO.

Il suddetto PLICO VIRTUALE dovrà contenere la documentazione di cui ai successivi punti.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o pari o in aumento rispetto all'importo base di gara.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel capitolato ovvero che siano sottoposte a condizione o che sostituiscano o modifichino o integrino le predette condizioni d'appalto.

2.1 Busta Virtuale Amministrativa.

La documentazione di seguito indicata dovrà essere inserita nel sistema MePa firmata digitalmente.

2.1.1 Domanda di partecipazione.

Il concorrente dovrà predisporre e presentare "Domanda di partecipazione alla gara".

Il Documento di partecipazione dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In caso di RTI o di Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o del Consorzio, il suddetto documento, firmato digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto:

- i. da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- ii. dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi stabili.

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, **dovrà essere prodotta copia della procura.**



Il documento contiene attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati del concorrente e la forma di partecipazione, l'accettazione delle modalità della procedura, nonché le ulteriori informazioni ivi indicate, tra le quali in particolare quelle relativa a:

- l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della Committente;
- le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48, co. 8, del D. Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria, che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari, la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o consorzianda assume;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, le consorziate che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre.

2.1.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

Il concorrente dovrà predisporre il "Documento di gara unico europeo", DGUE.

Il DGUE dovrà, sempre a pena di esclusione dalla procedura, essere Firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In caso di RTI o in Consorzio, un DGUE, Firmato digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura dovrà essere prodotto:

- i. da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- ii. dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta copia della procura.

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida eventualmente adottate dall'A.N.AC. o eventualmente delle seguenti ulteriori istruzioni.

Con tale documento il concorrente dovrà, tra le altre cose, auto dichiarare ai sensi del DPR 445/2000:

- a) il possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente Disciplinare;
- b) l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante;



COMUNE DI LENOLA

SETTORE LL.PP

- c) in caso di ricorso all'avvalimento, l'identità dell'Impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento (si precisa che in tal caso il DGUE dell'ausiliaria, redatto con le modalità sopra indicate, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alla Parte III, alla Parte IV ove pertinente e alla Parte VI).

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del DL n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 dell'art. 80 è necessario indicare nell'apposito riquadro del DGUE (Parte III, sez. D) il riferimento ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011.

Tutte le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno essere rese dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (ovvero il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque fino alla presentazione dell'offerta).

Si precisa, inoltre, che in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e, comunque, sino alla data di presentazione dell'offerta, le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 dovranno essere rese anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e, comunque, sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente.

Si precisa, infine, che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base delle indicazioni rese nelle Linee Guida dell'A.N.AC.) e siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti



i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

2.1.3 Cauzione provvisoria.

I concorrenti dovranno prestare una cauzione pari al 2% dell'importo posto a base d'asta, secondo le modalità indicate dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:

- a) mediante cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Lenola;
- b) mediante fideiussione bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'"albo" di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d'Italia del 12/5/2016, possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo "albo" ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel medesimo "albo", abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere:
 - i. la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - ii. la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - iii. la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta del Comune di Lenola.

La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:

- i. da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell'istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, il Comune di Lenola si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori;
oppure, in alternativa
- ii. da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore.

Ferma la produzione dell'apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, il Comune di Lenola provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto.

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:

- a) in caso di RTI costituito, dall'impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
 - b) in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
 - c) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
-



- d) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziate con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
- e) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d'esclusione, produrre, eventualmente anche all'interno della garanzia provvisoria, l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell'"albo" di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

Il precedente adempimento (presentazione dell'impegno a rilasciare la garanzia definitiva) non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto, per fatto del concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave.

2.1.4 Eventuali riduzioni della garanzia.

L'importo della garanzia provvisoria può essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall'art. 97, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso.

L'importo della garanzia è individuato con la seguente modalità:

$$C = Cb \times (1 - R1) \times (1 - R2) \times (1 - R3) \times (1 - R4)$$

Dove:

C = garanzia

Cb = garanzia base

R1 = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000

R2 = riduzione

- del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009;
- del 20% se l'offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della Lenola UNI EN ISO 14001.

R3 = riduzione del 20% in caso di possesso, in relazione ai beni che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

R4 = riduzione del 15% in caso di:

- sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della Lenola UNI EN ISO 14064-1;



COMUNE DI LENOLA

SETTORE LL.PP

- oppure un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della Lenola UNI ISO/TS 14067.

Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, ... nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0.

L'importo della garanzia sarà pertanto determinato, in funzione del possesso (S) o mancato possesso (N), da parte dell'offerente di ciascun requisito.

L'importo della garanzia è ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni precedenti, nel caso in cui il concorrente sia in possesso alternativamente di:

- rating di legalità;
- attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- certificazione social accountability 8000;
- certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- certificazione OHSAS 18001;
- certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia;
- certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici;
- certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Si precisa inoltre che:

- a) in caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso delle/dei predette/i certificazioni / registrazioni / inventari / marchi / impronte / rating / attestazioni (d'ora in poi insieme "requisiti"), attestato da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
- b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le consorziate esecutrici, sia/ano in possesso dei predetti requisiti, attestato da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

Ai fini della riduzione della garanzia il concorrente dovrà produrre:

- a) copia del/della certificazione ISO 9000/registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)/ certificazione ambientale 14001/ marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)/ inventario di gas ad effetto serra / impronta climatica (carbon footprint) di prodotto / rating di legalità / modello organizzativo / certificazione social accountability 8000 / sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o OHSAS 18001 / certificazione UNI CEI EN ISO 50001 / certificazione UNI CEI 11352 o certificazione ISO 27001 sopra indicati, con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura;

oppure



- b) dichiarazione rilasciata dall'Ente Competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, l'organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l'attuale vigenza sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente.

In alternativa, il possesso dei suddetti requisiti potrà essere oggetto di idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso degli stessi, come riportato nella domanda di partecipazione sottoscritta da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura.

Il Comune di Lenola si riserva di eseguire verifiche a campione per riscontare la veridicità delle dichiarazioni prodotte chiedendo ai concorrenti di presentare entro apposito termine la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti. Nel caso in cui tale documentazione non fosse fornita o, ove fornita, non fosse idonea a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, il Comune di Lenola chiederà un'integrazione del valore della garanzia.

2.1.5 PASSOE.

Il concorrente deve presentare il PassOE ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

In merito a tale documento si fa presente che:

- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario potrà avvenire attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità;
- tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono invitati a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale Anticorruzione - Servizi – AVCPASS, secondo le istruzioni ivi contenute.

2.1.6 Certificato ISO 9001.

Il concorrente deve presentare COPIA CERTIFICAZIONE ISO 9001 del produttore e/o dell'importatore, oppure Dichiarazione del legale rappresentante dell'operatore economico partecipante relativa al possesso del requisito.

2.1.7 Avvalimento.

In caso di avvalimento sarà necessario allegare documentazione come illustrata al punto 3.2 del presente disciplinare.

Alle dichiarazioni dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del firmatario della stessa, in corso di validità. Le dichiarazioni potranno essere redatte sulla base degli schemi allegati al presente disciplinare **facendo attenzione a dichiarare soltanto l'opzione che ricorre nel caso specifico (in particolare dove viene prevista l'opzione "ovvero")**.

Qualora la documentazione venga sottoscritta da un procuratore della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

2.1.8 Non obbligatorietà del sopralluogo.

Prima della formulazione dell'offerta, personale incaricato dal concorrente, dotato di regolare delega scritta, potrà al massimo entro tre giorni dalla scadenza della presentazione dell'offerta,



riportata nella RDO, effettuare un sopralluogo preliminare nel luogo dove dovrà essere installata la compostiera.

Il sopralluogo eventualmente richiesto dovrà essere preventivamente concordato con l'ing. Pietro D'Orazio, nella sua qualifica di Responsabile Unico del Procedimento, utilizzando la funzionalità "Comunicazioni" messa a disposizione dal MePa. Al termine del sopralluogo sarà rilasciata, a ciascun concorrente, apposita attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserita nella "busta virtuale amministrativa".

L'effettuazione del sopralluogo NON E' OBBLIGATORIO ai fini dell'ammissione alla gara.

PARTECIPAZIONE NELL' AMBITO DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (GIÀ COSTITUITO O DA COSTITUIRE).

Le dichiarazioni e i documenti di cui ai punti 2.1.1), 2.1.2), dovranno essere presentati da parte di ogni impresa raggruppata; la cauzione di cui al punto 2.1.3) dovrà essere intestata a tutti i componenti del raggruppamento e sottoscritta dalla capogruppo; il PassOE di cui al punto 2.1.5) dovrà essere presentato da ogni impresa raggruppata; la copia del Certificato di qualità ISO 9001 di cui al punto 2.1.6) dovrà essere presentata da parte di ogni impresa raggruppata; l'attestato del sopralluogo, di cui al punto 2.1.8) da ogni partecipante al raggruppamento.

In caso partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito i concorrenti dovranno nel modello all.1) attestare:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016;
- c) l'indicazione, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, delle parti di forniture che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- d) La mandataria dovrà in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

2.2 Busta Virtuale Tecnica.

Non è prevista alcuna busta virtuale tecnica essendo la procedura di affidamento eseguita secondo il "prezzo più basso" .

2.3 Busta Virtuale Offerta Economica.

Nella Busta virtuale Economica, a pena di esclusione, dovranno essere allegati i seguenti documenti informatici sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore speciale:

- l'offerta economica prodotta automaticamente dal sistema MePa.
-



3 NORME SPECIALI.

3.1 Offerte parziali.

Non è ammessa la facoltà di presentare offerte parziali.

3.2 Avvalimento.

Secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnici professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante al raggruppamento o al consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto.

A tale fine, si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa avvalente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- Non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;

è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;

- è sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante mandataria o tra consorziate.

Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare nell'ambito della Documentazione amministrativa i seguenti documenti:

- a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria attestante:
 - l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente, e verso il Comune di Lenola di messa a disposizione per tutta la durata della fornitura delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata.
-



- b) Documento di gara Unico Europeo, di cui al precedente punto paragrafo 2.1.2.
- c) Originale firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell'oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento. Il Comune di Lenola effettuerà le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante escluderà il concorrente e escuterà la garanzia provvisoria.

Il Comune di Lenola verificherà se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni, pena l'esclusione dalla gara.

4 SVOLGIMENTO GARA.

4.1 Apertura gara.

L'apertura delle buste virtuali avverrà in data 31.12.2020 ore 10:00 e la procedura sarà svolta in modo telematico con credenziali di accesso che saranno trasmessi agli operatori sulla piattaforma M.E.P.A.

4.2 Criteri di aggiudicazione.

L'aggiudicazione del presente appalto sarà effettuata applicando il criterio del prezzo più basso ai sensi del comma 4 art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

L'affidamento della suddetta fornitura sarà effettuato a favore del concorrente la cui offerta risulti più vantaggiosa sulla base del miglior prezzo e quindi all'operatore che avrà effettuato il maggior ribasso.

Nel caso di parità di ribasso si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Il Comune di Lenola si riserva a suo insindacabile giudizio di revocare o annullare la presente gara, ovvero di non procedere all'affidamento della fornitura in oggetto; in talo caso le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di aver rimesso offerta né per effetto del mancato affidamento.



In caso di offerte pari, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

4.3 Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta.

Le imprese partecipanti potranno recedere dalla propria offerta qualora il Comune di Lenola non proceda, senza giustificato motivo, all'aggiudicazione della fornitura entro 180 giorni dalla data stabilita quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta stessa.

L'offerta della ditta aggiudicataria è parimenti vincolante per 180 giorni dalla data stabilita quale termine ultimo per la presentazione della stessa.

5. CAUSE DI ESCLUSIONE. SOCCORSO ISTRUTTORIO. PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE EX ART. 83, COMMA 9, D.LGS. 50/2016 S.M.I.

Ai fini dell'ammissione/esclusione delle offerte alla gara verrà applicato l'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e, pertanto, in caso di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, rese anche da soggetti terzi, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.

Sono considerate essenziali e quindi soggette a regolarizzazione le seguenti irregolarità:

- a) Mancanza o incompletezza delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali per la partecipazione alla gara previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 - b) Mancanza o incompletezza delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016 s.m.i., attestanti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al citato articolo, nonché la mancata indicazione delle condanne penali riportate;
 - c) Mancanza o incompletezza delle dichiarazioni, rese anche da soggetti terzi, relative al possesso dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla gara;
 - d) Mancanza presentazione di certificazioni, iscrizioni e/o autorizzazioni speciali per la partecipazione alla gara;
 - e) Mancanza o incompletezza delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla gara;
 - f) Mancata presentazione della ricevuta del contributo all'ANAC (a meno che non venga dimostrata l'impossibilità di effettuare il versamento per blocco informatico del sistema);
 - g) Mancata sottoscrizione delle dichiarazioni e della domanda di partecipazione alla gara;
 - h) Mancata sottoscrizione dell'offerta (anche nel caso di un componente di una RTI da costituire);
 - i) Mancata presentazione del documento di riconoscimento a corredo delle dichiarazioni;
 - j) Mancata presentazione della cauzione provvisoria o presentazione della cauzione con importo insufficiente;
 - k) Mancata presentazione dell'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, in ottemperanza alla Lenola di riferimento;
-



- l) In caso di RTI da costituire, la mancanza o incompletezza della dichiarazione contenente l'impegno di uniformarsi alle disposizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 con l'indicazione del soggetto cui conferire mandato speciale con rappresentanza;
- m) Presentazione di un documento di riconoscimento scaduto a corredo delle dichiarazioni;
- n) Mancata presentazione del PassOE¹;
- o) Mancata barratura di una casella o periodo di testo da una dichiarazione prodotta su un modello già predisposto dalla Stazione Appaltante;
- p) Mancata indicazione di telefono, fax, PEC o indirizzo delle sedi degli uffici competenti per le verifiche delle dichiarazioni sostitutive;
- q) Mancata presentazione della Certificazione di qualità ai fini della riduzione della cauzione provvisoria.

Sono considerati inadempimenti INSANABILI, che comportano l'immediata esclusione dalla gara, le seguenti irregolarità:

- a) Offerte pervenute fuori termine;
- b) Offerta plurima o condizionata;
- c) Offerta in aumento;
- d) Offerta pari a zero;
- e) Offerta priva di prezzo o ribasso;
- f) Carezza di requisiti generali e speciali desumibile già dalle dichiarazioni sostitutive prodotte.

La mancata presentazione in sede di gara del PASSOE non costituisce immediato motivo di esclusione. Si fa tuttavia presente che per procedere alla verifica dei requisiti sarà richiesto ai concorrenti di fornire il PassOE, entro un termine massimo di 10 giorni dalla data della richiesta, pena la successiva esclusione.

Qualora in sede di gara si dovessero riscontrare delle irregolarità che non sono indicate nelle fattispecie sopra indicate, il Comune di Lenola al fine di valutare se il caso da esaminare rientri tra le irregolarità essenziali, non essenziali o insanabili, si atterrà ai principi stabiliti nella determinazione ANAC n. 1 del 08.01.2015 e nella determinazione AVCP n. 4 del 10.10.2012.

6 AVVERTENZE GENERALI.

La partecipazione alla gara di cui in epigrafe comporta, da parte di ogni Impresa concorrente, l'implicita accettazione di tutte le norme e condizioni sopra esposte o richiamate. L'impresa aggiudicataria dovrà attenersi alle norme del Modello Organizzativo del Comune di Lenola e del Codice Etico pubblicati sul sito internet dell'Ente.

L'affidamento avviene comunque ai sensi della Legge n. 120/2020 con "affidamento diretto" e pertanto l'invito e il confronto tra i preventivi pervenuti riveste esclusivamente valore di indagine di mercato.

6.1 Penali e cause di risoluzione.

La disciplina delle penali e delle clausole di risoluzione è contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto.

6.2 Informativa sulla privacy.

Ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679 il Comune di Lenola informa che i dati personali relativi alle Società fornitrici e alle persone fisiche che per essa agiscono saranno trattati sia in



COMUNE DI LENOLA

SETTORE LL.PP

forma cartacea che mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, ed in modo da garantire in ogni caso la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati sono raccolti per le seguenti finalità:

- a) accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento della fornitura, nonché a contrarre con il Comune di Lenola;
- b) gestione del rapporto di fornitura (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovessero seguire, adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale.

Il Responsabile Unico del Procedimento della presente gara è l'ing. Pietro D'Orazio.

6.3 Tracciabilità flussi finanziari.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'esecuzione della fornitura.

6.4 Foro competente.

Avverso il presente atto è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.